SENTENZA N. 150/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74918/PC,** depositato il 16/1/2026 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis), rapp.to e difeso giusta procura a margine del ricorso dall'Avv. Raffaele Auricchio (p.e.c.: raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it) e presso lo studio di costui elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20, contro INPS per l'accertamento del suo diritto al pagamento degli A.N.F. quale genitore del figlio minore (omissis);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 gli Avvocati Emanuele Improta per delega orale del difensore costituito per il ricorrente e Gianluca Tellone per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno espresso posizioni convergenti riguardo l'intervenuta cessazione della mate ria del contendere, restando però su orientamenti diversi in riferimento alla regolazione delle spese di lite, per le quali il patrono del ricorrente ha chiesto la rifusione a carico dell'Istituto previdenziale

mentre il difensore dell'INPS ne ha chiesto la compensazione in virtù del comportamento collaborativo tenuto dal medesimo Istituto;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), già dipendente del Ministero della Difesa in quiescenza per inabilità in data 30/4/2018 e titolare di pensione Cat. IOCTPS n°09632831 con decorrenza dal 1/5/2018, ha chiesto

di: 1) accertare il suo diritto agli A.N.F. con decorrenza dal mese di maggio 2018 fino a marzo 2020 quantificati secondo la Tabella 12 relativamente agli scaglioni di reddito indicati in gravame; 2) per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento in proprio favore a titolo di A.N.F. per il periodo da maggio 2018 a marzo 2020 dell'importo complessivo di € 1.882,48, oltre al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito decorrenti dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa; 3) condannare altresì l'Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario. A sostegno di tali conclusioni, ha esposto di aver presentato in data 25/3/2019 all'INPS, in qualità di genitore di figlio minore ((omissis), nato a (omissis), oggi maggiorenne), domanda amministrativa tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno per nucleo familiare comprensivo degli importi arretrati sin dalla data di decorrenza della prestazione, rimanendo peraltro tale istanza priva di esito.

Il ricorrente ha richiamato il quadro normativo di riferimento ed ha argomentato sulla sussistenza nel caso di specie di tutti i requisiti

necessari all’attribuzione del richiesto beneficio.

L’INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell’Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando che *“Come si evince dalla documentazione versata in atti, la domanda del ricorrente è stata soddisfatta. Il trattamento di famiglia dovuto è stato liquidato dalla decorrenza della pensione fino al compimento del 18° anno d'età del figlio del ricorrente. Gli arretrati dovuti, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, sono stati corrisposti con la pensione nel mese di aprile di cui si deposita il cedolino delle competenze. Come relazionato dall’ufficio amministrativo, gli importi liquidati sono leggermente inferiori rispetto a quelli indicati nel ricorso, in quanto nel calcolo della controparte non sono stati considerati influenti i compensi da lavoro dipendente percepiti come <arretrati anno precedente>”*.

Con memoria di replica parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma ha insistito, invocando il principio della soccombenza virtuale, per la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, stante l’evidente ritardo nell’adempimento della dovuta prestazione.

Il giudizio, all’esito dell’odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del dott. (omissis) è rivolto avverso il mancato pagamento da parte dell'INPS degli assegni per nucleo familiare (A.N.F.) spettantigli quale genitore del figlio minore (poi maggiorenne) (omissis), nonostante l'apposita istanza a tal fine presentata già in data 25/3/2019.

In atti risulta che in corso di causa l'INPS ha provveduto al pagamento del richiesto beneficio, tanto che nella nota di udienza pervenuta il 15/5/2026 la Difesa del ricorrente *"dà atto dell'avvenuto pagamento dell'importo spettante a titolo di arretrati ANF per il periodo da maggio 2018 a marzo 2020 oltre accessori effettuato dall'Istituto con data valuta 01/04/2026 come da cedolino di pensione allegato alla propria memoria di costituzione"*.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito, nella predetta nota di udienza, alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS medesimo alle spese, a motivo del fatto che vi è stato in fattispecie ingiustificabile ritardo nell'adempimento, avvenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.

Riguardo la regolazione delle spese di lite, il Giudice Monocratico reputa di dover aderire alla richiesta di parte ricorrente, di rifusione delle spese di lite da parte dell'INPS, in applicazione del principio

della “soccombenza virtuale”, poiché risulta in atti che l’istanza in sede amministrativa venne presentata il 25/3/2019 restando priva (inspiegabilmente) di esito e che sono rimasti parimenti senza riscontro l’esperimento del ricorso amministrativo inoltrato in data 25/5/2021 nonché il successivo sollecito trasmesso in data 8/10/2021, con il risultato che il signor (omissis) è stato costretto a dare inizio all’odierno procedimento contenzioso. Pertanto, da ciò consegue la condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in € 750,00 onnicomprensivi, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA l’intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di liquidazione degli A.N.F. spettanti ad (omissis) quale genitore di (omissis) con riferimento periodo da maggio 2018 a marzo 2020;

2- CONDANNA l’INPS alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in € 750,00 onnicomprensivi, con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 28 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.06.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)